



**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TAVAGNACCO**

VARIANTE URBANISTICA n° 21

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

SOMMARIO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
1.1. Normativa comunitaria.....	3
1.2. Normativa nazionale.....	3
1.3. Normativa regionale.....	3
1.4. Riferimenti metodologici.....	3
2. FINALITA'	3
3. INFORMAZIONI GENERALI	4
3.1. Contenuti della variante n. 21 al PRPC del Comune di Tavagnacco	4
3.2. INTERFERENZA CON SITI DELLA RETE NATURA 2000	4
3.3. MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	4
3.4. SOGGETTI COINVOLTI.....	4
4. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO.....	5
5. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE.....	5
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ.....	8
6.1. PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI	8
6.2. CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI	8
6.3. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI	8
6.4. ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI	9
7. CONCLUSIONI.....	9

PREMESSA

Il presente documento costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante n. 21 al P.R.G.C. del Comune di Tavagnacco, concernente l'inserimento, nella pianificazione territoriale comunale, della localizzazione del collegamento ciclopedonale "In@natura" nella Valle del Cormor con la pista ciclabile di Plaino.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Normativa comunitaria

La valutazione ambientale strategica è stata introdotta nella comunità europea dalla direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

1.2. Normativa nazionale

A livello nazionale la direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente modificato dal D. Lgs. 04/2008 e dal D. Lgs. 128/2010.

Ulteriori specifiche sul processo di VAS vengono date dall'art.16 della legge urbanistica nazionale (l.1150/1942), così come modificata dall'art.5, comma 8 del d.l. 70/2011.

1.3. Normativa regionale

Con D.G.R. 2627 del 29 dicembre 2015 sono stati indicati gli indirizzi generali in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale è stata normata, per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e dalla L.R. 21/2015 (di seguito L.R. 16/2008 s.m.i.).

1.4. Riferimenti metodologici

I documenti di riferimento per la predisposizione del presente rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS sono:

- l'Allegato I alla parte II del D. Lgs.152/2006 Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi di cui all'art.12;
- Il manuale *Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* (Manuale e Linee Guida ISPRA 24/2015)

2. FINALITA'

L'obiettivo della VAS è quella di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi nazionali, regionali e locali (comprese le loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Tale valutazione deve essere integrata fin dalle prime fasi del processo decisionale ovvero dell'iter di formazione e approvazione legislativo dei piani e programmi stessi.

Scopo della *Verifica di Assoggettabilità* è quindi valutare se i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs 152/2006, determinanti l'uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i programmi diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere o no sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista dal D. Lgs 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Contenuti della variante n. 21 al PRPC del Comune di Tavagnacco

La presente variante origina dall'esigenza di inserire nella pianificazione territoriale comunale la localizzazione del collegamento ciclopedonale "In@natura" nella Valle del Cormor con la pista ciclabile di Plaino.

L'impostazione generale, gli obiettivi e le strategie del Piano Regolatore Generale comunale restano sostanzialmente invariati.

La modifica di piano qui introdotta riguarda aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. e pertanto, richiamato l'art. 57 quater della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. contestualmente si procede per l'adeguamento dello strumento urbanistico relativo alla porzione del territorio interessato dalla presente variante

In vista della futura realizzazione del citato collegamento si rende quindi necessaria – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – l'adozione di una variante urbanistica atta a consentire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle zone interessate.

Le modifiche previste si configurano nella variazione di mq 195 attualmente classificati come "**zona ARIA (Area di rilevante interesse ambientale n. 15)**", superficie che verrà variata in **viabilità pubblica**.

Si evidenzia come le vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. all'art. 12, lett. D) consentano in tale area la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

3.2. INTERFERENZA CON SITI DELLA RETE NATURA 2000

Il sedime interessato dalla variante non si trova all'interno né ai confini di alcun sito della Rete Natura 2000. Per le dimensioni dell'area interessata e la tipologia di variazione della zonizzazione non si configura inoltre alcuna interferenza funzionale così come definita all'art. 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n.1323 dell'11 luglio 2014. La variante urbanistica **non è di conseguenza soggetta alla Valutazione di Incidenza Ambientale** di cui all' articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

3.3. MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

La procedura di Verifica di Assoggettabilità viene esplicitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Come previsto dall'art. 12 comma 6 del medesimo D. Lgs., la presente verifica di assoggettabilità prende in considerazione i soli effetti significativi sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante.

3.4. SOGGETTI COINVOLTI

3.4.1. Proponente:

Comune di Tavagnacco

3.4.2. Autorità procedente:

Consiglio Comunale di Tavagnacco

3.4.3. Autorità competente:

Giunta Comunale di Tavagnacco

4. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL PIANO

(Analisi dei criteri di cui all'Allegato I parte II D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Come illustrato al precedente punto 3.1, i contenuti della variante si esplicano nella variazione di mq 195 attualmente classificati come "zona ARIA (Area di rilevante interesse ambientale n. 15)", superficie che verrà variata in viabilità pubblica.

Si evidenzia come le vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. all'art. 12, lett. D) consentano in tale area la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

La variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, non modifica l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di piani sovraordinati e non ha attinenza con qualsivoglia ripartizione delle risorse.

La variante non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La modifica del perimetro della zonizzazione contemplata dalla variante risulta irrilevante dal punto di vista dello sviluppo sostenibile.

La modifica del perimetro della zonizzazione contemplata dalla variante risulta irrilevante dal punto di vista delle problematiche ambientali;

La modifica del perimetro della zonizzazione contemplata dalla variante risulta irrilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

5. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE

(Analisi dei criteri di cui all'Allegato I parte II D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il Piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n. 11/Pres., inserisce l'area d'intervento nell'*Ambito di paesaggio n. 5 – "Anfiteatro morenico"*.

Nella scheda di ambito del PPR si legge:

E' questo un ambito la cui denominazione riflette e identifica immediatamente il suo territorio sia negli aspetti geomorfologici che storico culturali. Infatti l'area è quella che fa riferimento al quel particolarissimo complesso geomorfologico costituito dall'anfiteatro morenico tilaventino, che si estende da San Daniele a Tricesimo, costituito da tre cerchie moreniche concentriche, in ordine decrescente d'ampiezza e d'altezza da sud a nord e corrispondenti a diverse fasi di stazionamento del ghiacciaio. Le cerchie più interne, per la presenza di alcuni rilievi isolati, non sono continue come la più esterna, ma si suddividono in più lobi. Tra l'anfiteatro morenico ed i rilievi prealpini si estende la piana di Osoppo dove depositi alluvionali recenti hanno colmato una antica depressione lacuale.

La fertilità dei terreni e la particolare conformazione del territorio ha favorito da sempre l'insediamento e l'attività agricola creando un paesaggio originale dove i borghi rurali accentati si susseguono ai centri e ai luoghi fortificati sulle alture e alle cittadine di valenza superiore di impianto medioevale che poi si sono successivamente evolute in aree a forte attrazione.

Il sistema insediativo-territoriale è quello policentrico collinare di matrice storica posizionato lungo la viabilità che segue l'andamento morfologico delle colline dove le permanenze della territorializzazione sono facilmente leggibili anche se, talvolta, stravolte dallo sviluppo degli insediamenti industriali della piccola e media impresa diffusi sul territorio o accentrati nella grande zona industriale della Piana di Osoppo. La ricostruzione dopo gli eventi sismici del 1976 se ha di fatto mantenuto i luoghi dell'insediamento non ha invece dato continuità a una tradizione formale dell'edificato che risulta talvolta controverso, omologato a modelli tipici delle periferie urbano-industriali e non sempre legati alla cultura del mondo rurale e della tradizione contadina che è stata per secoli il segno distintivo di questa parte del Friuli.



Figura 1:: Individuazione zone di intervento

In@natura è un percorso naturalistico in un ambiente intatto e spontaneo, lungo 30 km, a fianco del torrente Cormor, nei comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Cassacco, Treppo Grande e Buja. Si tratta di un'area verde dove l'uomo nel corso dei secoli costruì una rete di strade rurali in terra battuta di collegamento tra i vari borghi che tracciano l'attuale percorso dell'ippovia.

L'itinerario si sviluppa in paesaggi immersi nel verde, e intervallate da scorci di civiltà rurale, monumenti, palazzi, ville e chiese con un fascino tutto da scoprire. Lungo l'itinerario si può percorrere a piedi, in bicicletta, in mountain bike e a cavallo.

L'ambito interessato dalla presente variante consiste in una fascia di lunghezza circa 78 m e larghezza di 2.5 m a nord della S.R. UD 59, in continuità al tracciato previsto in comune di Tavagnacco. La zona circostante ha destinazione agricola ed è caratterizzata da campi coltivati, in particolare la nuova pista ciclopedonale interessa un'area ora occupata in gran parte da boscaglia e rovi ed in parte da alberi ad alto fusto come è possibile vedere nelle seguenti riprese fotografiche realizzate nel mese di marzo dell'anno 2019.



Figura 2: immagine dalla SS S.R. 59 dell'intersezione con percorso in@natura



Figura 3: immagine dalla SS S.R. 59 nei pressi del ponte sul torrente Cormor

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ

(Analisi dei criteri di cui all'Allegato I parte II D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

6.1. PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI

Data la natura della variante non si ravvisano possibilità di impatti ambientali negativi, in particolare per quanto concerne i seguenti fattori:

6.1.1. Atmosfera e agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, emissioni luminose)

Le previste modifiche alla zonizzazione non alterano la situazione di insediabilità vigente e pertanto le conseguenze derivanti dalle modifiche apportate al piano non generano aumenti di emissioni di sostanze inquinanti o rumore.

6.1.2. Acqua

Le previste modifiche alla zonizzazione non contemplano diversi utilizzi del suolo che possano avere come conseguenza il rilascio di sostanze inquinate nelle acque sotterranee o superficiali.

6.1.3. Suolo e sottosuolo

Le previste modifiche alla zonizzazione non consentono un aumento del consumo del suolo o effetti negativi sul sottosuolo.

6.1.4. Fattori climatici

Le previste modifiche alla zonizzazione non possono comportare effetti sul clima.

6.1.5. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi

Le previste modifiche alla zonizzazione contemplano modeste ed irrilevanti variazioni rispetto allo stato attuale. Nelle aree oggetto di variante non sussistono zone a protezione speciale né per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

6.1.6. Paesaggio

Per il progetto delle opere che richiedono la formazione della variante in quanto situate nell'ambito di tutela del paesaggio stabilito ai sensi dell'art. 142 comma c) del D.Lgs. 42/2004 e che quindi ai sensi dell'art. 63 sexies co. 1bis lett. b) L.R. 5/2007 risulta necessaria la comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR del Friuli Venezia Giulia. In ogni caso le previste modifiche alla zonizzazione non contemplano variazioni che possano comportare effetti negativi sul paesaggio, mantenendo l'inedificabilità delle zone interessate.

6.1.7. Patrimonio culturale (architettonico, archeologico) e beni materiali

Sulle aree interessate dalla variante non esistono beni appartenenti al patrimonio culturale.

6.1.8. Salute umana

Le previste modifiche alla zonizzazione non contemplano variazioni che possano comportare effetti negativi alla salute umana.

6.1.9. Popolazione e aspetti socio economici.

Le previste modifiche alla zonizzazione non contemplano variazioni che possano comportare effetti negativi sulla popolazione.

6.2. CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI

L'assenza di impatti ambientali negativi non pone problemi di carattere cumulativo.

6.3. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

L'assenza di impatti ambientali negativi non pone problemi di natura transfrontaliera.

6.4. ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI

La variante contempla la modifica della zonizzazione per complessivi 195 mq, corrispondenti allo 0,00127% del territorio comunale.

7. CONCLUSIONI

Visti gli elaborati costituenti la variante n. 21 al PRGC del Comune di Tavagnacco, considerato che:

- Trattasi di variante puntuale avente per oggetto la riclassificazione di mq 195 attualmente classificati come “**zona ARIA (Area di rilevante interesse ambientale n. 15)**”, superficie che verrà variata in **viabilità pubblica**.
- Le vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. all’art. 12, lett. D) consentono in tale area la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.
- Le modifiche contemplate non daranno origine a qualsivoglia pressione o impatto ambientale;
- La variante non interessa direttamente o indirettamente siti appartenenti alla rete Natura 2000, non essendo quindi assoggettata alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- La variante rientra nell’ordinaria gestione delle esigenze urbanistiche connesse alla realizzazione dei Lavori Pubblici;
- Il complesso degli strumenti urbanistici comunali vigenti rimane nella sostanza inalterato per quanto concerne l’impianto territoriale così come per le indicazioni programmatiche e strategiche;
- Le variazioni contemplate non rientrano fra le categorie di opere definite dagli allegati III, III e IV al D. Lgs. 152/2006 quali assoggettabili a procedura di VIA;

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato I. parte II del d.lgs. 152/2006, si valuta che la Variante n. 21 al PRGC del Comune di Tavagnacco **non produca impatti significativi sull’ambiente** e che conseguentemente **non debba essere assoggettata** a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Udine, luglio 2022

i progettisti

dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere

dott. ing. Ilaria Cimarosti

